Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto

del 2 febbraio 2011[1]

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale[2],

ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato sono bloccati.

2 D'intesa con gli uffici competenti della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e del Dipartimento federale delle finanze, la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

RS **946.231.132.1**

1 Entrata in vigore per decisione presidenziale dell'11 feb. 2011.

2 RS **101**

c. *risorse economiche:* i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

d. *blocco delle risorse economiche:* l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno di tali risorse.

Sezione 2: Esecuzione

Art. 3 Esecuzione

Su indicazione della DDIP, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 4 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 1 capoverso 1, devono dichiararlo senza indugio alla DDIP.

2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 5

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, dispone degli averi o delle risorse economiche di cui all'articolo 1 capoverso 1 o li trasferisce all'estero, è punito con la multa fino a 10 volte il valore di tali averi o risorse economiche.

2 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di dichiarazione, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

3 È applicabile la legge federale del 22 marzo 1974[3] sul diritto penale amministrativo. Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato del perseguimento e del giudizio delle infrazioni.

3 RS **313.0**

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6 Modifiche dell'allegato

Il DFAE può modificare l'allegato alla presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore l'11 febbraio 2011 alle ore 17.30 e con effetto sino al 10 febbraio 2014[4].

11 febbraio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy–Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l'11 feb. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato
(art. 1 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 1

Hosni Mubarak

Suzanne Thabet, moglie di Hosni Mubarak

Alaa Mubarak, figlio di Hosni Mubarak

Heidi Rasekh, moglie di Alaa Mubarak

Gamal Mubarak, figlio di Hosni Mubarak

Chadiga el Gammal, moglie di Gamal Mubarak

Mounir Thabet, fratello di Suzanne Thabet

Ahmed Alaa El Din Amin El-Maghrabi,
già Ministro de l'Habitat, dei Servizi e dello Sviluppo Urbano

Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garana, già Ministro del Turismo

Habib Ibrahim El Adli, già Ministro dell'Interno

Ahmed Ezz, già Segretario de l'Organizzazione nel Partito Nazionale Democratico

Rachid Mohamed Rachid, già Ministro del Commercio e dell'Industria